CAMERA DEI DEPUTATI N. **849**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORMENTINI, BILLI, COIN, CRIPPA

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972

Presentata il 1° febbraio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge riprende, nel medesimo testo, il disegno di legge A.C. 3307 della XVIII legislatura, approvato, il 16 marzo 2022, dalla Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, ma non licenziato dall'Assemblea entro la fine della legislatura. Pertanto, se ne chiede l'esame ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento.

Il presente provvedimento prevede l'autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. Della Convenzione fanno parte due Allegati e il testo ufficiale della Convenzione è redatto nelle lingue inglese e francese.

La Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (nota anche come « Convenzione sui metalli preziosi », « Convenzione di contrassegno » o « Convenzione di Vienna ») è un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna.

Sino ad oggi hanno aderito alla Convenzione i seguenti Stati: Austria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Svizzera.

Per quanto riguarda l'*iter* di adesione dell'Italia, si ricorda che nel luglio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha formalizzato l'intenzione del nostro Paese di aderire alla Convenzione con il nulla osta espresso nel precedente mese di marzo dal

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (di seguito denominata « Convenzione ») è un accordo tra gli Stati contraenti e presuppone che uno Stato, che intenda diventare parte della Convenzione, abbia adottato tutte le disposizioni necessarie per applicarne efficacemente i requisiti a partire dalla sua adesione.

Le modalità e l'*iter* procedurale di adesione sono disciplinati dagli articoli 12 e 13 della Convenzione e dal regolamento di funzionamento della medesima, contenuto nella Raccolta di atti del Comitato permanente.

Sulla base della procedura prevista, successivamente alla già citata formalizzazione dell'intenzione dell'Italia di aderire alla Convenzione, l'11 marzo dell'anno successivo è stata presentata la richiesta formale di adesione al Segretariato della Convenzione, a Ginevra, da parte del Ministero dello sviluppo economico, che ha provveduto all'invio del modulo di domanda di adesione completo del questionario previsto dalla procedura di esecuzione della Convenzione medesima.

Sulla base dell'articolo 12 della Convenzione, nel settembre 2012, a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva del Gruppo di ispezione (*Inspection team*) presso i laboratori nazionali, il Comitato permanente della Convenzione ha dato mandato al Segretariato di richiedere al Depositario (il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia) di consultare gli Stati membri della Convenzione per invitare l'Italia ad aderirvi. L'invito ad accedere alla Convenzione è stato formalizzato il 10 ottobre 2018 dall'ambasciata di Svezia in Italia, per il tramite dell'ambasciatore italiano a Stoccolma, a seguito di una lunga e impegnativa trattativa diplomatica sul veto posto dalla Repubblica Ceca per questioni tecniche superate solo nel giugno 2017. Visto l'impegno assunto attraverso la propria domanda di adesione alla Convenzione e visto l'invito ad aderire, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della medesima Convenzione, l'Italia deve depositare il proprio strumento di adesione o ratifica presso il Depositario, che deve darne notifica a tutti gli altri Stati contraenti.

L'adesione diviene effettiva tre mesi dopo il deposito di detto strumento.

La Convenzione ha lo scopo di facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela del consumatore, considerata la particolare natura di tali prodotti. L'ambito della Convenzione è strettamente limitato al controllo del contenuto di metallo prezioso, non alla salubrità, alla sicurezza o ad altri aspetti degli oggetti stessi.

A tale scopo, la Convenzione ha introdotto il primo marchio di garanzia internazionale – il marchio comune di controllo (*Common Control Mark*) – che indica il metallo prezioso e la sua finezza.

Gli Stati che fanno parte della Convenzione consentono che le merci contrassegnate con il marchio comune di controllo circolino nel proprio territorio senza ulteriori prove di controllo e marcature (se tali articoli sono idonei per il mercato interno).

Il marchio comune di controllo è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità. La Convenzione consente agli uffici di controllo nazionali designati ai sensi della Convenzione stessa di applicare il marchio di controllo comune ad articoli di platino, oro, palladio e argento, dopo averne verificato la finezza secondo i metodi di prova concordati.

Nel preambolo vengono specificate le motivazioni che hanno indotto gli Stati contraenti a sottoscrivere la Convenzione, ovverosia:

facilitare il commercio internazionale di oggetti in metalli preziosi;

mantenere un adeguato grado di tutela dei consumatori;

favorire l'armonizzazione dei parametri normativi e delle regole tecniche nonché delle linee guida per i metodi e le procedure di controllo e marchiatura degli oggetti in metalli preziosi;

promuovere e mantenere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti in materia.

L'articolo 1 enunzia lo scopo della Convenzione, cioè l'istituzione di un sistema di controllo e marchiatura che consenta la libera circolazione degli oggetti in metalli preziosi tra gli Stati contraenti.

Il secondo paragrafo precisa che, in ogni caso, la Convenzione non può imporre ad uno Stato contraente di derogare alla propria normativa nazionale in materia.

L'articolo 2 precisa il campo di applicazione della Convenzione, ossia il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, tali intendendosi quelli in oro, argento, platino, palladio e loro leghe.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefici derivanti dalla Convenzione e precisamente:

a) essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato;

b) soddisfare i requisiti tecnici previsti dalla Convenzione;

c) essere stati controllati secondo le norme e le procedure previste dalla Convenzione;

d) recare i marchi prescritti dalla Convenzione.

Il secondo paragrafo precisa che i benefici non sono applicabili agli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, abbiano subìto la cancellazione o l'alterazione di alcuno dei marchi previsti.

L'articolo 4 esclude dall'applicazione dei benefici derivanti dalla Convenzione anche gli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, siano stati alterati con aggiunte di parti o in qualsiasi altra maniera.

L'articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Il secondo paragrafo indica i requisiti che tali uffici devono soddisfare per poter essere riconosciuti.

Il terzo paragrafo prevede per gli Stati contraenti l'obbligo di notificare al Depositario della Convenzione (attualmente il Regno di Svezia) il riconoscimento di detti uffici, nonché l'eventuale ritiro di tale riconoscimento.

L'articolo 6 precisa che la Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa, senza che ciò ne ostacoli indebitamente l'importazione o la commercializzazione.

L'articolo 7 contiene la delega da parte degli Stati contraenti al Depositario di registrare presso l'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio della Convenzione quale marchio nazionale di ciascuno di essi.

L'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti debbano avere o, in mancanza, dotarsi di una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio.

Il secondo paragrafo precisa che gli Stati contraenti si impegnano a perseguire, ai sensi della propria normativa nazionale, l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio della Convenzione. L'articolo 9 indica la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi che un prodotto recante il marchio della Convenzione, proveniente da un altro Stato contraente, non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima.

L'articolo 10 istituisce il Comitato permanente (*Standing Committee*), in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, e ne precisa i compiti e le modalità operative.

L'articolo 11 disciplina la procedura di modifica del testo della Convenzione e degli Allegati.

L'articolo 12 indica le condizioni che uno Stato deve soddisfare per aderire alla Convenzione, nonché la procedura di adesione.

L'articolo 13 prevede che ciascuno Stato contraente possa dichiarare che sono compresi o esclusi dall'applicazione della Convenzione i territori per i quali è responsa-

bile delle relazioni internazionali (ad esempio, il Regno di Danimarca per la Groenlandia).

L'articolo 14 stabilisce le modalità per recedere dalla Convenzione.

L'articolo 15 prevede la ratifica da parte degli Stati firmatari e il deposito dei relativi strumenti.

Il secondo paragrafo disciplina l'entrata in vigore della Convenzione.

L'Allegato I fornisce, innanzitutto, le definizioni dei termini utilizzati (glossario).

In secondo luogo precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefìci della Convenzione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

campo di applicazione;

titoli riconosciuti;

tolleranze ammesse;

utilizzo di saldature;

presenza di parti in metallo non prezioso;

presenza di sostanze non metalliche;

rivestimenti.

L'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti, in particolare per quanto riguarda:

i metodi di analisi;

il campionamento;

la marchiatura degli oggetti in metallo prezioso (prevedendo anche i casi di oggetti costituiti da due o più leghe dello stesso metallo prezioso e di oggetti costituiti da più parti).

Il disegno di legge di autorizzazione all'adesione si compone di 6 articoli.

Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire all'Accordo e se ne dispone la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo congiuntamente al marchio « Italia Turrita » disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che li identifica in modo univoco, come richiesto dalla Convenzione.

L'articolo 4 valuta gli oneri del provvedimento e ne indica la copertura finanziaria.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria per gli adempimenti attuativi diversi da quelli considerati nell'articolo 4.

L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Uffici del saggio e loro marchio)

1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.680 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENTION ON THE CONTROL AND MARKING OF ARTICLES OF PRECIOUS METALS

PREAMBLE

The Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Norway, the Portuguese Republic, the Kingdom of Sweden, the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*;

Desiring to facilitate international trade in articles of precious metals while at the same time maintaining consumer protection justified by the particular nature of these articles;

Considering that the international harmonisation of standards and technical regulations and guidelines for methods and procedures for the control and marking of precious metal articles is a valuable contribution to the free movement of such products;

Considering that this harmonisation should be supplemented by mutual recognition of control and marking and desiring therefore to promote and maintain co-operation between their assay offices and concerned authorities;

Having regard to the fact that compulsory hallmarking is not required from the Contracting States to the Convention and that the marking of articles of precious metals with the Convention marks is carried out on a voluntary basis;

Have agreed as follows:

I Scope and Operation

ARTICLE 1

1. Articles controlled and marked by an authorised assay office in accordance with the provisions of this Convention shall not be submitted to further compulsory assaying or marking in an importing Contracting State. This does not prevent an importing Contracting State from carrying out check tests in accordance with Article 6.

2. Nothing in this Convention shall require a Contracting State to allow the importation or sale of articles of precious metals which are not defined in its national legislation or do not comply with its national standards of fineness.

ARTICLE 2

For the purposes of this Convention "articles of precious metals" means articles of platinum, gold, palladium, silver, or alloys thereof, as defined in Annex I.

ARTICLE 3

1. In order to benefit from the provisions of Article 1, articles of precious metals must:

(a) be submitted to an authorised assay office appointed in accordance with Article 5;

(b) fulfil the technical requirements of this Convention as laid down in Annex I;

(c) be controlled in accordance with the rules and procedures laid down in Annex II;

(d) be marked with the marks as prescribed in Annex II.

2. The benefits of Article 1 shall not be applicable to articles of precious metals which, after being marked as prescribed in Annex II, have had any of these marks altered or obliterated.

ARTICLE 4

The Contracting States shall not be obliged to apply the provisions of paragraph 1 of Article 1 to articles of precious metals which, since being submitted to an authorised assay office, and controlled and marked as prescribed in Article 3, have been altered by addition or in any other manner.

II Control and Sanctions

ARTICLE 5

1. Each Contracting State shall appoint one or more authorised assay offices for the control and marking of articles of precious metals as provided for in Annex II.

2. The authorised assay offices shall satisfy the following conditions:

- availability of staff and of the necessary means and equipment;
- technical competence and professional integrity of the staff;
- in carrying out the requirements of the Convention, the management and technical staff of the authorised assay office must be independent of all circles, grouping or persons with direct or indirect interest in the area concerned;
- staff must be bound by professional secrecy.

3. Each Contracting State shall notify the depositary of the appointment of such assay offices and of their marks and any withdrawal of this authorisation from any assay office previously appointed. The depositary shall immediately notify all other Contracting States accordingly.

ARTICLE 6

The provisions of this Convention shall not prevent a Contracting State from carrying out check tests on articles of precious metals bearing the marks provided for in this Convention. Such tests shall not be carried out in such a way as to hamper unduly the importation or sale of articles of precious metals marked in conformity with the provisions of this Convention.

ARTICLE 7

The Contracting States hereby empower the depositary to register with the World Intellectual Property Organisation (WIPO), in accordance with the Convention of Paris for the Protection of Industrial Property, the Common Control Mark described in Annex II as a national hallmark of each Contracting State. The depositary shall also do so in the case of a Contracting State in relation to which this Convention enters into force at a later date or in the case of an acceding State.

ARTICLE 8

1. Each Contracting State shall have and maintain legislation prohibiting, subject to penalties, any forgery, unauthorised alteration or misuse of the Common Control Mark or of the marks of the authorised assay offices which have been notified in accordance with paragraph 3 of Article 5, and any unauthorised alteration to the article or alteration or obliteration of the fineness mark or responsibility mark after the Common Control Mark has been applied.

2. Each Contracting State undertakes to institute proceedings under such legislation when sufficient evidence of forgery or misuse of the Common Control Mark or marks of the authorised assay offices, or unauthorised alteration to the article or alteration or obliteration of the fineness mark or responsibility mark after the Common Control Mark has been applied is discovered or brought to its attention by another Contracting State or, where more appropriate, to take other suitable action.

ARTICLE 9

1. If an importing Contracting State or one of its authorised assay offices has reason to believe that an assay office in an exporting Contracting State has affixed the Common Control Mark without having complied with the relevant provisions of this Convention, the assay office by which the articles are purported to have been marked shall be immediately consulted and shall promptly lend all reasonable assistance for the investigation of the case. If no satisfactory settlement is reached, either of the parties may refer the case to the Standing Committee by notifying its Chairman. In such a case the Chairman shall convene a meeting of the Standing Committee.

2. If any matter has been referred to the Standing Committee under paragraph 1, the Standing Committee may, after having given an opportunity for the parties concerned to be heard, make recommendations as to the appropriate action to be taken.

3. If within a reasonable time a recommendation referred to in paragraph 2 has not been complied with, or the Standing Committee has failed to make any recommendation, the importing Contracting State may then introduce such additional surveillance of articles of precious metals marked by that particular assay office and entering its territory, as it considers necessary, including the right temporarily to refuse to accept such articles. Such measures shall immediately be notified to all Contracting States and shall be reviewed from time to time by the Standing Committee.

4. Where there is evidence of repeated and grave misapplication of the Common Control Mark the importing Contracting State may temporarily refuse to accept articles bearing the assay office mark of the assay office concerned whether or not controlled and marked in accordance with this Convention. In such a case the importing Contracting State shall immediately notify all other Contracting States and the Standing Committee shall meet within one month to consider the matter.

III Standing Committee and Amendments

ARTICLE 10

1. A Standing Committee is hereby established on which each Contracting State shall be represented. Each Contracting State shall have one vote.

2. The tasks of the Standing Committee shall be:

to consider and review the operation of this Convention;

to review and, where necessary, propose amendments to the Annexes to this Convention;

to take decisions on technical matters, as provided for in the Annexes;

to promote and maintain technical and administrative co-operation between the Contracting States in matters dealt with by this Convention;

to consider measures for securing uniform interpretation and application of the provisions of this Convention;

to encourage the adequate protection of the marks against forgery and misuse;

to make recommendations in the case of any matter referred to it under the provisions of paragraph 2 of Article 9, or for the settlement of any dispute arising out of the operation of this Convention which is presented to the Standing Committee;

to examine whether the arrangements of a State interested in acceding to this Convention comply with the conditions of the Convention and its Annexes and to make a report in that respect for consideration by the Contracting States.

3. The Standing Committee shall adopt rules of procedure for its meeting including rules for the convening of such meetings. This Committee shall meet at least once a year.

4. In accordance with paragraph 2 above, the Standing Committee shall take decisions on technical matters, as provided for in the Annexes, by unanimous vote.

5. The Standing Committee may make recommendations on any question relating to the implementation of this Convention or make proposals for the amendment of this Convention. Such recommendations or proposals shall be transmitted to the depositary which shall notify all Contracting States.

ARTICLE 11

Amendment to the Convention

1. In the case of a proposal received from the Standing Committee for the amendment of the Articles to the Convention, or in the case of a proposal for amendment of the Convention received from a Contracting State, the depositary shall submit such proposals for acceptance to all Contracting States.

2. If within three months from the date of the submission of a proposal for amendment under paragraph 1 a Contracting State requests that negotiations be opened on the proposal, the depositary shall arrange for such negotiations to be held.

3. Provided it is accepted by all Contracting States, an amendment to this Convention shall enter into force one month after deposit of the last instrument of acceptance unless another date is provided for in the amendment. Instruments of acceptance shall be deposited with the depositary which shall notify all Contracting States.

Amendment to the Annexes

4. In the case of a proposal made by the Standing Committee for amendment of the Annexes to the Convention, the depositary shall notify all Contracting States.

5. The amendment to the Annexes shall come into force six months after the date of notification by the depositary unless an objection has been received from the Government of a Contracting State or unless a later date for its entry into force has been provided for in the amendment.

IV Final Provisions

Accession

ARTICLE 12

1. Any State being a Member of the United Nations or of any of the specialised agencies or of the International Atomic Energy Agency or a Party to the Statute of the International Court of Justice and having arrangements for the assay and marking of articles of precious metals necessary to comply with the requirements of the Convention and its Annexes may, upon invitation of the Contracting States to be transmitted by the depositary, accede to this Convention.

2. The Governments of the Contracting States shall notify their reply to the depositary within four months after receipt of the request by the depositary asking them whether they agree to the invitation. Any Government not replying within that period shall be deemed to have consented to the invitation.

3. The Governments of the Contracting States shall base their decision whether to invite a State to accede primarily on the report referred to in paragraph 2 of Article 10.

4. The invited State may accede to this Convention by depositing an instrument of accession with the depositary which shall notify all other Contracting States. The accession shall become effective three months after deposit of that instrument.

ARTICLE 13

1. The Government of any signatory or acceding State may, when depositing its instrument of ratification or accession, or at any time thereafter, declare in writing to the depositary that this Convention shall apply to all or part of the territories, designated in the declaration, for the external relations of which it is responsible. The depositary shall communicate any such declaration to the Governments of all other Contracting States.

2. If the declaration was made at the time of the deposit of the instrument of ratification or accession this Convention shall enter into force in relation to those territories on the same date as the Convention enters into force in relation to the State having made the declaration. In all other cases the Convention shall enter into force in relation to those territories three months after the declaration has been received by the depositary.

3. The application of this Convention to all or part of such territories may be terminated by the Government of the State having made the declaration referred to in paragraph 1 provided that it gives three months' notice in writing to the depositary which shall notify all other Contracting States.

Withdrawal

ARTICLE 14

Any Contracting State may withdraw from this Convention provided that it gives twelve months' notice in writing to the depositary which shall notify all Contracting States, or on such other terms as may be agreed upon by the Contracting States. Each Contracting State undertakes that, in the event of its withdrawal from the Convention, it will cease after withdrawal to use or apply the Common Control Mark for any purpose.

Ratification

ARTICLE 15

1. This Convention shall be ratified by the signatory States. The instruments of ratification shall be deposited with the depositary which shall notify all other signatory States.

2. This Convention shall enter into force four months after deposit of the fourth instrument of ratification. In relation to any other signatory State depositing subsequently its instrument of ratification this Convention shall enter into force two months after the date of deposit but not before the expiry of the above-mentioned period of four months.

In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in Vienna this 15th day of November 1972, in a single copy in the English and French languages, both texts being equally authentic, which shall be deposited with the Government of Sweden, by which certified copies shall be transmitted to all other signatory and acceding States.

Here follow the signatures of the representatives of Austria, Finland, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

* * * * * *

ANNEXES I AND II

TO THE CONVENTION ON THE CONTROL AND MARKING OF ARTICLES OF PRECIOUS METALS

Adopted in Vienna on 15 November 1972

Entered into force on 27 June 1975

Amended on

- 23 May 1978 (with entry into force on 14 July 1980)
- 24 November 1988 (with entry into force on 13 December 1989)
- 25 and 26 May 1998 (with entry into force on 10 March 2000)
- 15 October 2002 (with entry into force on 10 August 2004)
- 11 October 2010 (with entry into force on 3 August 2011)
- 20 April 2018 (with entry into force on 1 January 2019)

© Precious Metals Convention 2019
Reproduction prohibited for commercial purposes.
Reproduction for internal use is authorised,
provided that the source is acknowledged.

Text in English and French

Editor: Secretariat of the Precious Metals Convention

e-mail: info@hallmarkingconvention.org
web site: www.hallmarkingconvention.org

ANNEXES I ET II

À LA CONVENTION SUR LE CONTRÔLE ET LE POINÇONNEMENT DES OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX

Adoptées à Vienne le 15 novembre 1972

Entrées en vigueur le 27 juin 1975

Amendées le

- 23 mai 1978 (avec entrée en vigueur le 14 juillet 1980)
- 24 novembre1988 (avec entrée en vigueur le 13 décembre 1989)
- 25 et 26 mai 1998 (avec entrée en vigueur le 10 mars 2000)
- 15 octobre 2002 (avec entrée en vigueur le 10 août 2004)
- 11 octobre 2010 (avec entrée en vigueur le 3 août 2011)
- 20 avril 2018 (avec entrée en vigueur le 1er janvier 2019)

© Convention des Métaux Précieux 2019
Reproduction interdite à des fins commerciales.
Reproduction autorisée pour usage interne
pour autant que la source est mentionnée.

Texte en anglais et en français

Editeur: Secrétariat de la Convention des Métaux Précieux

courriel: info@hallmarkingconvention.org
site web: www.hallmarkingconvention.org

ANNEX I

Definitions and Technical Requirements

1. Definitions

For the purpose of this Convention the following definitions apply:

1.1 Precious metals

Precious metals are platinum, gold, palladium and silver. Platinum is the most precious metal followed by gold, palladium and silver.

1.2 Precious metal alloy

A precious metal alloy is a solid solution containing at least one precious metal.

1.3 Precious metal article

A precious metal article is any item of jewellery, goldsmith's, silversmith's or watchmaker's ware or any other object made entirely or in part from precious metals or their alloys. "In part" means that a precious metal article may contain

i. non-metallic parts;

ii. base metal parts for technical reasons and/or decoration (see paragraph 1.5 below).

1.4 Mixed precious metal article

A mixed precious metal article is an article consisting of two or more precious metal alloys.

ANNEXE I

Définitions et exigences techniques

1. Définitions

Aux fins de la présente Convention, on retient les définitions suivantes:

1.1 Métaux précieux

Les métaux précieux sont le platine, l'or, le palladium et l'argent. Le platine est le plus précieux des métaux, suivi par l'or, le palladium et l'argent.

1.2 Alliage de métal précieux

Un alliage de métal précieux est une solution solide contenant au moins un métal précieux.

1.3 Ouvrage en métal précieux

Un ouvrage en métal précieux est un article de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ou horlogerie ou tout autre objet fabriqué entièrement ou en partie en métal précieux ou en alliage de métal précieux. « En partie » signifie que l'ouvrage en métal précieux peut contenir

i. des parties non-métalliques ;

ii. des parties en métal commun pour des raisons techniques et/ou à titre de décoration. (cf. paragraphe 1.5 ci-dessous).

1.4 Ouvrage de métaux précieux mixte

Un ouvrage de métaux précieux mixte est un article consistant de deux ou plusieurs alliages de métal précieux.

1.5 Multimetal article

A multimetal article is composed of parts of precious metal and parts of non-precious metal.

1.6 Fineness

The fineness is the content of the named precious metal measured in terms of parts per thousand by weight of alloy.

1.7 Standard of fineness

The standard of fineness is the minimum content of the named precious metals measured in terms of parts per thousand by weight of alloy.

1.8 Coating / plating

Coating or plating is one or more layers of a material, permitted by the Standing Committee, applied to all, or part, of a precious metal article e.g. by a chemical, electrochemical, mechanical or physical process.

1.9 Base metals

Base metals are all metals except platinum, gold, palladium, and silver.

1.10 Assay

An assay is a quantitative analysis of a precious metal alloy by a method defined in paragraph 3.2 of Annex II.

1.11 Other definitions and further details

The Standing Committee may decide on other definitions as well as further details.

1.5 Ouvrage multimétaux

Un ouvrage multimétaux est composé de parties en métal précieux et de parties en métal non-précieux.

1.6 Titre

Le titre est la proportion du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l'alliage.

1.7 Titre légal

Le titre légal est la proportion minimale du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l'alliage.

1.8 Revêtement / placage

Un revêtement ou placage consiste en une ou plusieurs couches de matériel, autorisé par le Comité permanent, appliquées sur la totalité ou sur une partie d'un ouvrage en métal précieux, par exemple, par un procédé chimique, électrochimique, mécanique ou physique.

1.9 Métaux communs

Le terme « métaux communs » désigne tous les métaux, à l'exception du platine, de l'or, du palladium et de l'argent.

1.10 Essai

Un essai est une analyse quantitative d'un alliage de métal précieux par une méthode définie au paragraphe 3.2 de l'Annexe II.

1.11 Autres définitions et détails supplémentaires

D'autres définitions ainsi que des détails supplémentaires peuvent faire l'objet de décisions par le Comité permanent.

2. Technical requirements

2.1 Articles not covered by the Convention

The Convention does not apply to:

a) Articles made of alloys of a fineness not defined by the Standing Committee;

b) Any article which is intended to be used for medical, dental, veterinary, scientific or technical purpose;

c) Coins which are legal tender;

d) Parts or incomplete semi-manufactures (e.g. metal parts or surface layer);

e) Raw materials such as bars, plates, wire and tubes;

f) Base metal articles coated with precious metal;

g) Any other object decided by the Standing Committee.

Consequently, the articles referred to in a) to g) above cannot be marked with the Common Control Mark.

2.2 Standards of fineness applied under the Convention

Subject to Article 1, paragraph 2 of the Convention, the standards of fineness applied under the Convention shall be those defined by the Standing Committee.

2.3 Tolerance

No negative tolerance is permitted in relation to the standard of fineness indicated on the article.

2. Exigences techniques

2.1 Ouvrages non couverts par la Convention

La Convention ne s'applique pas:

a) aux ouvrages en alliage d'un titre non défini par le Comité permanent;

b) aux ouvrages destinés à un usage médical, dentaire, vétérinaire, scientifique ou technique;

c) aux pièces de monnaie ayant cours légal;

d) aux parties ou produits semi-fabriqués incomplets (par ex. parties métalliques ou revêtements de surface);

e) aux matériaux bruts tels que barres, plaques, fils et tubes;

f) aux ouvrages en métal commun revêtus de métal précieux;

g) à tout autre ouvrage faisant l'objet d'une décision du Comité permanent.

En conséquence, le poinçon commun ne peut pas être appliqué sur les ouvrages ou produits mentionnés aux alinéas a) à g) ci-dessus.

2.2 Titres légaux admis par la Convention

Sous réserve de l'Article 1, paragraphe 2 de la Convention, les titres légaux admis par la Convention sont ceux définis par le Comité permanent.

2.3 Tolérance

Aucune tolérance négative n'est admise quant au titre légal indiqué sur l'ouvrage.

2.4 Use of solder

2.4.1 The principles are:

a) Solder may be used only for joining purposes.

b) The standard of fineness of the solder shall be the same as the standard of fineness of the article.

c) If a solder of a lower standard of fineness is used, the whole article must be to a permitted standard of fineness.

2.4.2 Practical exceptions from these principles and other methods of joining are defined by the Standing Committee.

2.5 Use of base metal parts and non-metallic parts in precious metal articles

2.5.1 Base metal parts and non-metallic parts are permitted in precious metal articles as a mechanical function for which precious metals are unsuitable either for strength or durability, subject to the following conditions:

a) When visible, base metal parts and non-metallic parts shall be clearly distinguishable by colour from the precious metal.

b) They shall be neither coated nor treated to give the appearance of a precious metal.

c) They shall not be used for the purpose of strengthening, weighting or filling.

d) Where practical, base metal parts shall be marked "METAL".

2.4 Usage de la soudure

2.4.1 Les principes sont :

a) La soudure ne peut être utilisée qu'à des fins d'assemblage.

b) Le titre légal de la soudure doit être le même que celui de l'ouvrage.

c) Si une soudure à un titre légal inférieur est utilisée, l'ouvrage entier doit être à un titre légal admis.

2.4.2 Les exceptions pratiques à ces principes et les autres méthodes d'assemblage sont définies par le Comité permanent.

2.5 Usage de parties en métal commun et de parties non métalliques dans les ouvrages en métaux précieux

2.5.1 Des parties en métal commun et des parties non métalliques sont admises dans des ouvrages en métaux précieux en tant que fonction mécanique pour laquelle les métaux précieux sont inadéquats en terme de résistance ou durabilité, sous réserve des conditions suivantes:

a) Quand elles sont visibles, les parties en métal commun ainsi que les matières non métalliques doivent se distinguer clairement du métal précieux par la couleur.

b) Elles ne doivent ni être plaquées ni être traitées de façon à leur donner l'apparence de métaux précieux.

c) Elles ne doivent pas être utilisées dans le but de renforcer, d'alourdir ou de remplir un ouvrage.

d) Si possible, les parties en métal commun doivent être marquées « METAL ».

2.5.2 The Standing Committee may decide on further details or exceptions on base metal parts as well as non-metallic parts and substances.

2.6 Multimetal Articles

2.6.1 It is permitted to use base metal parts and non-metallic parts in precious metal articles for decoration, subject to the following conditions:

a) Base metal parts and non-metallic parts shall be clearly visible by their extent.

b) They shall be distinguishable by colour from the precious metal (i.e. they shall be neither coated nor treated to give the appearance of a precious metal).

c) Base metal parts shall be marked "METAL".

2.6.2 The Standing Committee may decide on further details or exceptions.

2.7 Coating of precious metal articles

The Standing Committee decides on permitted coatings and exceptions for technical reasons.

* * * * * *

2.5.2 Le Comité permanent peut décider d'autres détails ou exceptions concernant les parties en métal commun ainsi que les parties et substances non métalliques.

2.6 Ouvrages multimétaux

2.6.1 Il est permis d'utiliser des parties en métal commun et des parties non métalliques dans des ouvrages en métaux précieux à titre de décoration, sous réserve des conditions suivantes:

a) Les parties en métal commun et les parties non métalliques doivent être clairement visibles par leur ampleur.

b) Elles doivent pouvoir se distinguer des métaux précieux par la couleur (c.-à-d. elles ne doivent être ni plaquées ni traitées de façon à leur donner l'apparence de métaux précieux).

c) Les parties en métal commun doivent être marquées « METAL ».

2.6.2 Le Comité permanent peut décider d'autres détails ou exceptions.

2.7 Placage d'ouvrages en métaux précieux

Le Comité permanent décide des revêtements autorisés et des exceptions pour raisons techniques.

* * * * * *

ANNEX II

Control by the authorised assay office(s)

1. General

1.1 The authorised assay office (thereafter referred to as "assay office") must comply with the conditions and requirements, as stated in paragraph 2 of Article 5 of the Convention, not only at the moment of the notification to the Depositary but at any time of operation thereafter.

1.2 The assay office shall examine whether articles of precious metals, which are presented to it in order to be marked with the Common Control Mark, fulfil the conditions of Annex I to the Convention.

1.3 To examine articles of precious metals, the assay office shall in principle have a competent testing laboratory. The laboratory shall in principle be able to analyse those articles of precious metals, which are to be marked with the Common Control Mark, in line with approved testing methods (see paragraph 3.2 below). An assay office may subcontract testing. The Standing Committee shall define the conditions for the subcontracting of testing. It shall also issue guidelines for the assessment requirements of a testing laboratory.

1.4 To demonstrate its competence, the laboratory shall either be accredited according to ISO standard 17025 or demonstrate an equivalent level of competence.

ANNEXE II

Contrôle effectué par le(s) bureau(x) de contrôle des métaux précieux agréé(s)

1. Généralités

1.1 Le bureau de contrôle agréé (désigné ci-après par « bureau de contrôle ») doit se conformer aux conditions et aux exigences, telles que mentionnées au paragraphe 2 de l'Article 5 de la Convention, non seulement au moment de la notification au Dépositaire mais en tout temps par la suite.

1.2 Le bureau de contrôle examine si les ouvrages en métaux précieux, qui lui sont présentés aux fins d'être marqués du poinçon commun, répondent aux conditions fixées à l'Annexe I de la Convention.

1.3 Afin d'examiner les ouvrages en métaux précieux, le bureau de contrôle doit, en principe, avoir un laboratoire d'analyse compétent. Le laboratoire doit, en principe, être capable d'analyser les ouvrages en métaux précieux, qui doivent être marqués avec le poinçon commun conformément aux méthodes d'analyse approuvées (cf. paragraphe 3.2 ci-dessous). Un bureau de contrôle peut sous-traiter les analyses. Le Comité permanent définit les conditions concernant la sous-traitance des analyses. Il publie également les lignes directrices relatives aux exigences en matière d'évaluation d'un laboratoire d'analyse.

1.4 Afin de démontrer sa compétence, le laboratoire doit soit être accrédité selon la norme ISO 17025, soit démontrer un niveau de compétence équivalent.

1.5 An equivalent level of competence is achieved when the assay office operates a management system, which fulfils the main requirements of ISO standard 17025, and successfully participates in the international proficiency testing scheme on precious metals called "Round Robin". The Round Robin is run by the Standing Committee or another body designated by the Standing Committee. The Standing Committee shall define how an equivalent level of competence shall be achieved and verified. It shall also issue guidelines on Round Robin, including the level of participation and the performance criteria.

1.6 The Standing Committee shall provide further guidance on the requirements mentioned in paragraph 2 of Article 5 of the Convention, notably on the independence of the assay office staff.

2. Testing

2.1 If an article is found by the assay office to be complete as to all its metallic parts and if it complies with the provisions of Annex I to this Convention, the assay office shall, on request, mark the article with its assay office mark and the Common Control Mark. In cases where the Common Control Mark is applied the assay office shall, before the article leaves its custody, ensure that the article is fully marked in accordance with the provisions of paragraphs below.

2.2 The testing of articles of precious metals submitted for marking with the Common Control Mark consists of the two following steps:

a) the evaluation of the homogeneity of the batch, and

b) the determination of the fineness of the alloy (assay).

1.5 Un niveau de compétence équivalent est obtenu quand le bureau de contrôle met en œuvre un système de gestion, qui remplit les exigences principales de la norme ISO 17025, et participe avec succès au programme international de tests d'aptitude de métaux précieux appelé « Round Robin ». Le Round Robin est organisé par le Comité permanent ou un autre organe désigné par le Comité permanent. Le Comité permanent définit comment un niveau équivalent doit être atteint et vérifié. Il édicte également des lignes directrices relatives au Round Robin, y compris le niveau de participation et les critères de performance.

1.6 Le Comité permanent fournit des indications supplémentaires concernant les exigences mentionnées au paragraphe 2 de l'Article 5 de la Convention, notamment quant à l'indépendance du personnel du bureau de contrôle.

2. Analyse

2.1 Si le bureau de contrôle constate que l'ouvrage répond aux dispositions de l'Annexe I de la Convention, il peut, sur demande, le marquer de son poinçon de contrôle et du poinçon commun. S'il appose le poinçon commun, le bureau de contrôle s'assure, avant de restituer l'ouvrage, que celui-ci est bien marqué conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessous.

2.2 L'analyse d'ouvrages en métaux précieux présentés en vue de l'apposition du poinçon commun implique les deux étapes suivantes:

a) l'évaluation de l'homogénéité du lot et

b) la détermination du titre de l'alliage (essai).

2.3 The purpose of an assay is to assess the conformity of an alloy or a precious metal article.

3. Test methods and methods of analysis

3.1 The assay office may use any of the test methods to evaluate the homogeneity of a batch as defined by the Standing Committee.

3.2 The assay office shall use any of the approved methods of analysis in assaying articles of precious metals as defined by the Standing Committee.

4. Sampling

The number of items taken from a batch and the number of samples taken from these items for testing and analysis shall be sufficient to establish the homogeneity of the batch and ensure that all parts of all articles controlled in the batch are up to the required standard of fineness. Sampling guidelines are established by the Standing Committee.

5. Marking

5.1 Principle

5.1.1 Articles, which satisfy the criteria in Annex I, shall be marked with the Common Control Mark (CCM), as described in paragraph 5.5, in line with the requirements set out in the present Annex.

5.1.2 The CCM is applied together with other marks (some of which can be combined), which together provide the following minimum information on:

a) who has produced (or imported) the article: this is indicated by a registered responsibility mark as described in paragraph 5.4;

2.3 Le but d'un essai est d'évaluer la conformité d'un alliage ou d'un ouvrage en métal précieux.

3. Méthodes d´examen et d´analyse

3.1 Le bureau de contrôle peut appliquer toute méthode d'examen, telle que définie par le Comité permanent, afin d'évaluer l'homogénéité d'un lot.

3.2 Le bureau de contrôle recourt à toute méthode d´analyse approuvée, telle que définie par le Comité permanent, afin de contrôler les ouvrages en métaux précieux.

4. Echantillonnage

Le nombre d'articles tirés d'un lot et le nombre d´échantillons choisis parmi ces articles aux fins d´essais et d´analyses doivent être suffisants pour prouver l'homogénéité du lot et garantir que toutes les parties de tous les articles contrôlés dans le lot atteignent le titre légal requis. Le Comité permanent établit des lignes directrices relatives à l'échantillonnage.

5. Poinçonnement

5.1 Principe

5.1.1 Les ouvrages répondant aux critères mentionnés à l´Annexe I sont marqués avec le poinçon commun, tel que décrit au paragraphe 5.5, conformément aux exigences mentionnées dans la présente Annexe.

5.1.2 Le poinçon commun est apposé avec d'autres marques (dont certaines peuvent être combinées), qui, ensemble, donnent le minimum d'information suivant sur :

a) qui a produit (ou importé) l'ouvrage : ceci est indiqué par un poinçon de responsabilité enregistré, tel que décrit au paragraphe 5.4;

b) who has controlled the article: this is shown by the mark of the assay office;

c) what the precious metal content of the article is: this is indicated by a fineness mark in Arabic numerals; and

d) what precious metal the article is made of: this is shown by a mark, symbol or shape indicating the nature of the precious metal.

5.1.3 The Standing Committee determines which of these marks must be applied on articles and which can be combined.

5.2 Methods

The following are accepted methods of marking: punching and laser. The Standing Committee can decide on other methods of marking articles.

5.3 Display

Whenever possible, all marks shall be placed in immediate proximity to each other. Other marks (e.g. year mark), which are not to be confused with the marks mentioned above, are allowed as additional marks.

5.4 Register for responsibility marks

The responsibility mark referred to in letter a) of paragraph 5.1.2 shall be registered in an official register of the Contracting State and/or one of its assay offices, which controls the article in question.

b) qui a contrôlé l'ouvrage : ceci est signalé par le poinçon du bureau de contrôle;

c) quel est le contenu en métal précieux de l'ouvrage : ceci est indiqué par une indication de titre en chiffres arabes ; et

d) de quel métal précieux est fait l'ouvrage : ceci est signalé par un poinçon, un symbole ou une forme, qui indique la nature du métal précieux.

5.1.3 Le Comité permanent détermine lesquels de ces poinçons sont apposés sur les ouvrages et lesquels peuvent être combinés.

5.2 Méthodes

Les méthodes de marquage suivantes sont acceptées : insculpation et laser. Le Comité permanent peut décider d'autres procédés de marquage des ouvrages.

5.3 Apposition

Dans la mesure du possible, tous les poinçons seront apposés à proximité immédiate les uns des autres. Des marques supplémentaires (p.ex. lettre-date annuelle) sont autorisées à titre accessoire pour autant qu'elles ne puissent pas être confondues avec celles qui sont mentionnées ci-dessus.

5.4 Registre des poinçons de responsabilité

Le poinçon de responsabilité mentionné à la lettre a) du paragraphe 5.1.2 est enregistré au registre officiel de l'Etat contractant et/ou à l'un de ses bureaux agréés qui contrôle l'ouvrage en question.

5.5 The Common Control Mark (CCM)

5.5.1 Description

5.5.1.1 The CCM is a conformity mark indicating that the article of precious metals has been controlled in accordance with the Convention's requirements, as contained in the present Annexes and the Compilation of Technical Decisions. It shall consist of the representation of a balance in relief on a lined background surrounded by a geometrically variable shield.

5.5.1.2 The CCM can be combined with a fineness and precious metal mark: in this case, it is surrounded by a shield indicating the nature of the precious metal and contains a number in Arabic numerals showing in relief the standard of fineness of the article in parts per thousand, as described below (Type 1).

5.5.1.3 The CCM can be a conformity mark only: in this case, it is surrounded by a standardised octagonal shield, as described below (Type 2).

5.5 Le poinçon commun

5.5.1. Description

5.5.1.1 Le poinçon commun est une marque de conformité qui indique que l'ouvrage a été contrôlé conformément aux exigences de la Convention, telles que contenues dans les présentes Annexes et la Compilation de Décisions Techniques. Il consiste en la représentation d'une balance, se détachant en relief sur un fond linéaire, entourée d'un encadrement de forme géométriquement variable.

5.5.1.2 Le poinçon commun peut être combiné avec une indication de titre et la marque indiquant le métal précieux : dans ce cas-ci, il est entouré d'un encadrement qui indique la nature du métal précieux et il contient un nombre exprimé en chiffres arabes révélant en relief l'indication de titre de l'ouvrage en millièmes, tel que décrit ci-dessous (Type 1).

5.5.1.3 Le poinçon commun peut être uniquement une marque de conformité : dans ce cas-ci il est entouré d'un encadrement octogonal standardisé, tel que décrit ci-dessous (Type 2).

Type 1				Type 2
Platinum / Platine	Gold / Or	Palladium	Silver / Argent	

5.5.2 Approved sizes

The approved sizes of the CCM and other compulsory marks are defined by the Standing Committee.

5.5.2 Dimensions agréées

Les dimensions agréées du poinçon commun et d'autres poinçons obligatoires sont définies par le Comité permanent.

5.6 Articles consisting of more than one alloy of the same precious metal

Where an article consists of different alloys of the same precious metal, the fineness mark and the CCM applied shall be that of the lowest fineness present in the article. Exceptions can be decided on by the Standing Committee.

5.7 Articles consisting of parts

If an article consists of parts which are hinged or readily separable, the above marks shall, when possible, be applied to the main part. Where practicable the CCM shall be applied also to the lesser parts.

5.8 Mixed precious metal articles

5.8.1 If an article consists of different precious metal alloys, and if the colour and extent of each alloy are clearly visible, the marks referred to in paragraph 5.1.2 shall be applied on one precious metal alloy and the appropriate CCM (Type 1) on the other(s).

5.8.2 If an article consists of different precious metal alloys and if the colour and extent of each alloy is not visible, the marks referred to in paragraph 5.1.2 and the corresponding CCM shall be applied on the least precious metal. The CCM relating to the more precious metals may not be applied.

5.8.3 Additional rules as well as exceptions justified by technical reasons are decided on by the Standing Committee.

5.6 Ouvrages composés de plus d'un alliage du même métal précieux

Lorsqu'un ouvrage est composé de différents alliages du même métal précieux, on appose l'indication de titre et le poinçon commun correspondant au titre le moins élevé présent dans l'ouvrage. Le Comité permanent peut décider d'exceptions.

5.7 Ouvrages composés de différentes parties

Si un ouvrage est composé de parties articulées ou facilement séparables, les poinçons sont, dans la mesure du possible, apposés sur la partie principale. Si possible, le poinçon commun est également apposé sur les parties de moindre dimension.

5.8 Ouvrages de métaux précieux mixtes

5.8.1 Si un ouvrage est composé de différents alliages de métaux précieux et que la couleur et la part de chaque alliage sont clairement visibles, les marques mentionnées au paragraphe 5.1.2 seront apposées sur l'un des alliages en métaux précieux et le poinçon commun approprié (Type 1) sur le ou les autres alliages.

5.8.2 Si un ouvrage est composé de différents alliages de métaux précieux et que la couleur et la part de chaque alliage ne sont pas clairement visibles, les marques mentionnées au paragraphe 5.1.2 et le poinçon commun correspondant seront apposés sur le métal le moins précieux. Il ne peut être fait usage du poinçon commun s'appliquant aux métaux plus précieux.

5.8.3 Le Comité permanent peut décider de règles additionnelles ainsi que de dérogations lorsque des raisons d'ordre technique le justifient.

5.9 Multimetal articles

5.9.1 The marks referred to in paragraph 5.1.2 shall be applied on the precious metal part of a multimetal article. The mark <METAL> (or equivalent) shall be applied on the metallic part in line with paragraph 2.6 of Annex I to the Convention.

5.9.2 The Standing Committee may decide on further details or exceptions.

* * * * * * *

5.9 Ouvrages multimétaux

5.9.1 Les poinçons mentionnés au paragraphe 5.1.2 sont apposés sur la partie en métal précieux d'un ouvrage multimétal. Le poinçon <METAL> (ou équivalent) est apposé sur la partie métallique en accord avec le paragraphe 2.6 de l'Annexe I de la Convention.

5.9.2 Le Comité permanent peut décider d'autres détails ou exceptions.

* * * * * * *

CERTIFIED
TRUE COPY

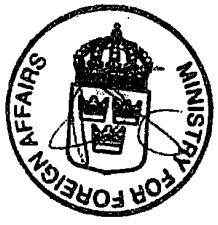

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI

Firmata a Vienna il 15 novembre 1972

Entrata in vigore il 27 giugno 1975

Modificata il

- 18 maggio 1988 (con entrata in vigore il 16 agosto 1993)
- 9 gennaio 2001* (con entrata in vigore il 27 febbraio 2010)

* basata sul PMC/W 9/99 (Rev.3)

© Convenzione sulla marcatura di garanzia
Febbraio 2010
Riproduzione vietata per scopi commerciali.
La riproduzione per uso interno è consentita, purché sia citata la fonte.

Testo unico in inglese e francese

Redattore: Segretariato Convenzione sulla marcatura di garanzia

e-mail: info@hallmarkingconvention.org
sito web: http://www.hallmarkingconvention.org

PREAMBOLO

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[1];

Desiderando facilitare il commercio internazionale di oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, la tutela del consumatore richiesta dalla particolare natura di questi prodotti;

Ritenendo che l'armonizzazione a livello internazionale delle norme, dei regolamenti tecnici e delle linee guida in materia di metodi e procedure per il controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi sia un importante contributo alla libera circolazione di tali prodotti;

[1] I seguenti Stati hanno aderito alla Convenzione (tra parentesi la data di entrata in vigore): Irlanda (06.11.1983), Danimarca (17.01.1988), Repubblica Ceca (02.11.1994), Paesi Bassi (16.07.1999), Lettonia (29.07.2004), Lituania (04.08.2004), Israele (01.06.2005), Polonia (22.11. 2005), Ungheria (01.03.2006), Cipro (17.01.2007), Slovacchia (06.05.2007) e Slovenia (05.03.2009).

Considerando che detta armonizzazione debba essere integrata con il mutuo riconoscimento del controllo e della marcatura e desiderando, pertanto, promuovere e garantire la cooperazione tra i loro uffici del saggio e le autorità competenti;

Tenuto conto che non è richiesta la marcatura di garanzia obbligatoria dagli Stati contraenti la Convenzione e che la marcatura degli oggetti in metalli preziosi con i marchi della Convenzione è volontaria;

Hanno convenuto quanto segue:

I Ambito e funzione

ARTICOLO 1

1. Gli oggetti controllati e marchiati in da un ufficio del saggio autorizzato, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, non devono essere sottoposti a ulteriori controlli o marchiature obbligatori nello Stato contraente importatore. Ciò non impedisce allo Stato contraente importatore di effettuare prove di controllo ai sensi dell'articolo 6.

2. La presente Convenzione non può in alcun modo imporre ad uno Stato contraente di consentire l'importazione o la vendita di oggetti in metalli preziosi che non siano previsti nella propria legislazione nazionale o non siano conformi ai suoi gradi di purezza nazionale.

ARTICOLO 2

Ai fini della presente Convenzione, per "oggetti in metalli preziosi" si intendono gli oggetti realizzati in platino, oro, palladio, argento o loro leghe, come precisato nell'Allegato I.

ARTICOLO 3

1. Per beneficiare di quanto previsto dall'articolo 1, gli oggetti in metalli preziosi devono:

   (a) essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato nominato ai sensi dell'articolo 5;

   (b) soddisfare i requisiti tecnici della presente Convenzione indicati nell'Allegato I;

   (c) essere verificati in conformità alle regole e alle procedure indicate nell'Allegato II;

   (d) essere marchiati con i marchi come stabilito nell'Allegato II.

2. I benefici di cui all'Articolo 1 non possono essere applicati agli oggetti in metalli preziosi che, dopo essere stati marchiati come stabilito nell'Allegato II, abbiano avuto detti marchi alterati o cancellati.

ARTICOLO 4

Gli Stati contraenti non sono obbligati ad applicare le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 agli oggetti in metalli preziosi che, dopo essere stati presentati ad un ufficio del saggio autorizzato ed essere stati controllati e marchiati come previsto dall'articolo 3, siano stati alterati mediante aggiunte o in qualsiasi altro modo.

II Controlli e sanzioni

ARTICOLO 5

1. Ciascuno Stato contraente deve designare uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi come previsto nell'Allegato II.

2. Gli uffici del saggio autorizzati devono soddisfare le seguenti condizioni:

   - disponibilità di personale e dei necessari mezzi e apparecchiature;

   - competenza tecnica e integrità professionale del personale;

   - nell'esecuzione dei compiti previsti dalla Convenzione, la dirigenza ed il personale tecnico dell'ufficio del saggio autorizzato devono essere indipendenti da qualsiasi ambiente, gruppo o persone che abbiano un interesse, diretto o indiretto, nel settore considerato;

   - il personale deve essere vincolato dal segreto professionale.

3. Ciascuno Stato contraente deve informare il depositario in merito alla nomina di tali uffici del saggio e dei loro marchi e a qualsiasi revoca di tale autorizzazione ad un ufficio del saggio precedentemente designato. Il depositario, conseguentemente, deve darne immediata comunicazione a tutti gli altri Stati contraenti.

ARTICOLO 6

Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono a uno Stato contraente di effettuare prove di controllo su oggetti in metalli preziosi recanti i marchi previsti dalla presente Convenzione. Tali prove non potranno essere svolte in modo tale da ostacolare indebitamente l'importazione o la vendita di oggetti in metalli preziosi marchiati conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 7

Gli Stati contraenti, con il presente atto, autorizzano il depositario a registrare presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (W.I.P.O.), ai sensi della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, il Marchio Comune di Controllo descritto nell'Allegato II, quale marchio nazionale ufficiale di garanzia di ciascun Stato contraente. Il depositario è autorizzato anche a fare ciò nel caso di uno Stato contraente in cui la Convenzione entrerà in vigore in data posteriore o nel caso di un nuovo Stato membro.

ARTICOLO 8

1. Ciascuno Stato contraente deve avere e mantenere una normativa che proibisca, a pena di sanzioni, qualsiasi contraffazione, modifica non autorizzata o uso illecito del Marchio Comune di Controllo o dei marchi degli uffici del saggio autorizzati che siano stati notificati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nonché qualsiasi alterazione non autorizzata all'oggetto o modifica o cancellazione del marchio del titolo o del marchio di responsabilità avvenuta successivamente all'apposizione del Marchio Comune di Controllo.

2. Ciascuno Stato contraente si impegna ad avviare procedimenti legali, ai sensi di tale normativa, qualora un altro Stato contraente rilevi o porti alla sua attenzione sufficienti prove di contraffazione o uso illecito del Marchio Comune di Controllo o dei marchi degli uffici del saggio autorizzati o di alterazione non autorizzata dell'oggetto o alterazione o cancellazione del marchio del titolo o del marchio di responsabilità avvenuta successivamente all'apposizione del Marchio Comune di Controllo o laddove più appropriato ad adottare altri provvedimenti adeguati.

ARTICOLO 9

1. Qualora uno Stato contraente importatore o uno dei suoi uffici del saggio autorizzati abbia motivo di ritenere che un ufficio del saggio in uno Stato contraente esportatore abbia apposto il Marchio Comune di Controllo senza aver ottemperato alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, l'ufficio del saggio, che si presume abbia marchiato gli oggetti, deve essere immediatamente interpellato e deve prontamente fornire tutta l'opportuna collaborazione per gli accertamenti del caso. Nel caso in non si dovesse trovare una soluzione soddisfacente, ciascuna delle parti potrà sottoporre il caso al Comitato Permanente, notificandolo al suo Presidente. In tale ipotesi, il Presidente dovrà convocare una riunione del Comitato Permanente.

2. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, sia stata sottoposta al Comitato Permanente una qualsiasi questione, il Comitato Permanente può, dopo aver concesso alle parti in causa l'opportunità di essere sentite, formulare delle raccomandazioni in merito agli opportuni provvedimenti da prendere.

3. Nel caso in cui, trascorso un ragionevole lasso di tempo, non siano state osservate le raccomandazioni di cui al comma 2, o il Comitato Permanente non abbia formulato alcuna raccomandazione, lo Stato Contraente importatore può, quindi, introdurre gli ulteriori controlli che riterrà necessari sugli oggetti in metalli preziosi marcati da quello specifico ufficio del saggio e in ingresso nel proprio territorio, incluso il diritto a rifiutare di accettare, temporaneamente, tali oggetti. Tali provvedimenti devono essere immediatamente comunicati a tutti gli Stati contraenti e devono essere riesaminati, di quando in quando, dal Comitato Permanente.

4. Qualora vi sia la prova di un ripetuto e grave uso improprio del Marchio Comune di Controllo, lo Stato contraente importatore può temporaneamente rifiutarsi di accettare gli oggetti che rechino il marchio dell'ufficio del saggio coinvolto, che siano stati o meno controllati e marchiati secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. In tale evenienza, lo Stato contraente importatore deve darne immediata comunicazione a tutti gli Stati contraenti ed il Comitato Permanente deve riunirsi entro un mese per esaminare la questione.

III Comitato permanente e modifiche

ARTICOLO 10

1. Con la presente, è istituito un Comitato Permanente, in cui è rappresentato ogni Stato contraente. Ogni Stato contraente ha un voto.

2. I compiti del Comitato Permanente sono:

valutare ed esaminare la funzione della presente Convenzione;

rivedere e, ove necessario, proporre modifiche agli Allegati della presente Convenzione;

assumere decisioni su argomenti tecnici, come previsto negli Allegati;

promuovere e mantenere la cooperazione tecnica e amministrativa tra gli Stati contraenti nelle materie oggetto della presente Convenzione;

studiare azioni per assicurare una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;

favorire un'adeguata tutela dei marchi contro contraffazioni ed usi illeciti;

formulare raccomandazioni sulle questioni che gli vengono sottoposte ai sensi dell'art. 9, comma 2, o per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla funzione della presente Convenzione che sia presentata al Comitato Permanente;

esaminare se le disposizioni di uno Stato interessato ad aderire alla presente Convenzione soddisfino le condizioni previste dalla Convenzione e dai suoi Allegati e riferire in merito agli Stati contraenti per le loro valutazioni.

3. Il Comitato Permanente può adottare un regolamento procedurale per le proprie riunioni, ivi comprese le regole per la convocazione di tali riunioni. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta l'anno.

4. Ai sensi del precedente comma 2, il Comitato Permanente deve prendere decisioni su materie tecniche, come previsto negli Allegati, all'unanimità.

5. Il Comitato Permanente può formulare raccomandazioni su qualsiasi questione connessa all'attuazione della presente Convenzione, nonché avanzare proposte di modifica della stessa. Tali raccomandazioni o proposte devono essere trasmesse al depositario che dovrà comunicarle a tutti gli Stati contraenti.

ARTICOLO 11

Modifica alla Convenzione

1. Nel caso di una proposta ricevuta dal Comitato Permanente per la modifica degli Articoli della Convenzione o nel caso di una proposta di modifica della Convenzione ricevuta da uno Stato contraente, il depositario dovrà sottoporre tali proposte a tutti gli Stati contraenti per l'approvazione.

2. Qualora, entro tre mesi dalla data della presentazione di una proposta di modifica, ai sensi del comma 1, uno Stato contraente richieda che siano aperti negoziati su tale proposta, il depositario deve provvedere affinché tali negoziati abbiano luogo.

3. Nel caso in cui venga approvata da tutti gli Stati contraenti, una modifica alla presente Convenzione entra in vigore un mese dopo il deposito dell'ultimo documento di accettazione, a meno che non sia indicata un'altra data nella modifica. I documenti di accettazione devono essere depositati presso il depositario che ne darà comunicazione a tutti gli Stati contraenti.

Modifica agli Allegati

4. Qualora il Comitato Permanente abbia proposto una modifica agli Allegati alla Convenzione, il depositario dovrà comunicarlo a tutti gli Stati contraenti.

5. Le modifiche agli Allegati entreranno in vigore dopo sei mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del depositario, a meno che non sia stata ricevuta una obiezione dal Governo di uno Stato contraente o non sia prevista nella modifica una data successiva di entrata in vigore.

IV Disposizioni finali

Adesione

ARTICOLO 12

1. Qualsiasi Stato che sia membro delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica o parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e che disponga dei mezzi per il controllo e la marcatura di oggetti in metalli preziosi necessari a soddisfare i requisiti della Convenzione e dei suoi Allegati può, su invito degli Stati contraenti trasmessogli dal depositario, aderire alla presente Convenzione.

2. I Governi degli Stati contraenti devono comunicare la loro risposta al depositario entro quattro mesi dalla ricezione della domanda trasmessa loro dal depositario, in cui viene chiesto a loro se siano o meno d'accordo sull'invito. Se il Governo non dovesse rispondere entro tale termine, sarà considerato come favorevole all'invito.

3. I Governi degli Stati contraenti, per decidere se invitare o meno uno Stato ad aderire, devono basarsi primariamente sul rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.

4. Lo Stato invitato può aderire alla presente Convenzione depositando un documento di adesione presso il depositario che dovrà notificarlo a tutti gli Stati contraenti. L'adesione diverrà effettiva decorsi tre mesi dal deposito del documento.

ARTICOLO 13

1. Il Governo di ciascuno Stato firmatario o aderente può, al momento del deposito del proprio documento di ratifica o adesione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare per iscritto al depositario che la presente Convenzione si applicherà in tutti o in una parte dei territori, indicati in tale dichiarazione, per le relazioni ester-

ne delle quali è responsabile. Il depositario dovrà trasmettere tutte queste dichiarazioni ai Governi di tutti gli altri Stati contraenti.

2. Se la dichiarazione è stata fatta al momento del deposito del documento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore in tali territori nella medesima data in cui la Convenzione entrerà in vigore nello Stato che ha fatto la dichiarazione. In tutti gli altri casi, la Convenzione entrerà in vigore in tali territori tre mesi dopo la ricezione della dichiarazione da parte del depositario.

3. Il Governo dello Stato che ha fatto la dichiarazione di cui al comma 1, può porre termine all'applicazione della presente Convenzione in tutti o in una parte di tali territori, a condizione che dia un preavviso scritto di tre mesi al depositario che dovrà informare tutti gli altri Stati contraenti.

Recesso

ARTICOLO 14

Ogni Stato contraente può recedere dalla presente Convenzione purché dia un preavviso scritto di dodici mesi al depositario che dovrà informare tutti gli Stati contraenti o alle altre eventuali condizioni concordate tra gli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente si impegna, in caso di recesso dalla Convenzione, a cessare, dopo l'uscita, di utilizzare o applicare, per qualsiasi fine, il Marchio Comune di Controllo.

Ratifica

ARTICOLO 15

1. La presente Convenzione dovrà essere ratificata dagli Stati firmatari. I documenti di ratifica dovranno essere depositati presso il depositario che dovrà informare tutti gli altri Stati firmatari.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo il deposito del quarto documento di ratifica. Per quanto riguarda eventuali altri Stati firmatari che depositeranno il loro documento di ratifica successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo la data di deposito, ma, comunque, non prima dello scadere del periodo di quattro mesi sopra indicato.

A testimonianza di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Stipulata a Vienna il giorno 15 novembre 1972, in un'unica copia in inglese e francese, in cui entrambi i testi fanno ugualmente fede, che sarà depositata presso il Governo della Svezia il quale trasmetterà le copie certificate a tutti gli altri Stati firmatari e aderenti.

Seguono le firme dei rappresentanti di Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

****

ALLEGATI I E II

ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI

Approvata a Vienna il 15 novembre 1972

Entrata in vigore il 27 giugno 1975

Modificata il

- 23 maggio 1978 (con entrata in vigore il 14 luglio 1980)
- 24 novembre 1988 (con entrata in vigore il 13 dicembre 1989)
- 25 e 26 maggio 1998 (con entrata in vigore il 10 marzo 2000)
- 15 ottobre 2002 (con entrata in vigore il 10 agosto 2004)
- 11 ottobre 2010 (con entrata in vigore il 3 agosto 2011)
- 20 aprile 2018 (con entrata in vigore il 1° gennaio 2019)

© Convenzione sui metalli preziosi 2019
Riproduzione vietata per scopi commerciali.
La riproduzione per uso interno è consentita, purché sia citata la fonte.

Testo in inglese e francese

Redattore: Segretariato della Convenzione sui metalli preziosi

e-mail: info@hallmarkingconvention.org
sito web: www.hallmarkingconvention.org

ALLEGATO I

Definizioni e Requisiti tecnici

1. Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

1.1 Metalli preziosi

I metalli preziosi sono il platino, l'oro, il palladio e l'argento. Il platino è il metallo più prezioso, seguito dall'oro, dal palladio e dall'argento.

1.2 Lega di metallo prezioso

Una lega di metallo prezioso è una soluzione solida contenente almeno un metallo prezioso.

1.3 Oggetto in metallo prezioso

Un oggetto in metallo prezioso è un qualsiasi prodotto di gioielleria, oreficeria, argenteria o orologeria o qualsiasi altro oggetto realizzato, in tutto o in parte, utilizzando metalli preziosi o loro leghe. "In parte" significa che un oggetto in metallo prezioso può contenere:

i. parti non metalliche;
ii. parti in metallo comune per motivi tecnici e/o a scopo decorativo (v. il successivo articolo 1.5).

1.4 Oggetto in metallo prezioso misto

Un oggetto in metallo prezioso misto è un oggetto costituito da due o più leghe di metallo prezioso.

1.5 Oggetto multimetallo

Un oggetto multimetallo è composto da parti in metallo prezioso e parti in metallo non prezioso.

1.6 Titolo

Il titolo è il contenuto del metallo prezioso in questione misurato in millesimi rispetto al peso della lega.

1.7 Grado di purezza

Il grado di purezza è la quantità minima di metallo prezioso in questione misurata in millesimi rispetto al peso della lega.

1.8 Rivestimento/placcatura

Il rivestimento o la placcatura consiste in uno o più strati di un materiale, permesso dal Comitato Permanente, applicato/i sulla totalità o su parte di un oggetto in metallo prezioso, ad esempio mediante un processo chimico, elettrochimico, meccanico o fisico.

1.9 Metalli comuni

I metalli comuni sono tutti i metalli tranne il platino, l'oro, il palladio e l'argento.

1.10 Saggio

Un saggio è un'analisi quantitativa di una lega di metallo prezioso mediante un metodo indicato all'articolo 3.2 dell'Allegato II.

1.11 Altre definizioni e ulteriori dettagli

Il Comitato Permanente può stabilire altre definizioni e ulteriori dettagli.

2. Requisiti Tecnici

2.1 Oggetti non disciplinati dalla Convenzione

La Convenzione non si applica a:

a) oggetti realizzati con leghe non definite dal Comitato Permanente;

b) qualsiasi oggetto destinato ad usi medici, odontoiatrici, veterinari, scientifici o tecnici;

c) monete aventi corso legale;

d) componenti o semilavorati (ad esempio componenti metalliche o rivestimenti di superficie);

e) materie prime come barre, lastre, fili e tubi;

f) oggetti in metalli comuni rivestiti di metallo prezioso;

g) qualsiasi altro prodotto stabilito dal Comitato Permanente.

Pertanto, sugli oggetti indicati alle lettere da a) a g) non si può apporre il Marchio Comune di Controllo.

2.2 Gradi di purezza ammessi dalla Convenzione

Ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, della Convenzione, i gradi di purezza ammessi dalla Convenzione sono quelli stabiliti dal Comitato Permanente.

2.3 Tolleranza

Non è ammessa alcuna tolleranza negativa rispetto al grado di purezza indicato sull'oggetto.

2.4 Utilizzo della lega per saldature

2.4.1 I principi sono:

a) la lega per saldature può essere utilizzata esclusivamente a scopi di giunzione;

b) il grado di purezza della lega per saldature deve essere lo stesso dell'oggetto;

c) se si utilizza una lega per saldature a un grado di purezza inferiore, l'intero oggetto deve essere di un grado di purezza permesso.

2.4.2 Il Comitato Permanente può stabilire eccezioni pratiche a questi principi, nonché disciplinare altri metodi di giunzione.

2.5 Utilizzo di parti in metallo comune e parti non metalliche negli oggetti in metalli preziosi

2.5.1 Negli oggetti in metallo prezioso sono permesse parti in metallo comune e parti non metalliche per il funzionamento meccanico per il quale i metalli preziosi risultano inadatti per resistenza o per durata, fatte salve le seguenti condizioni:

a) qualora visibili, le parti in metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente distinguibili per colore da quelle in metallo prezioso,

b) non devono essere rivestite o trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso,

c) non devono essere utilizzate allo scopo di rafforzare, appesantire o riempire,

d) ove possibile, le parti in metallo comune devono riportare il marchio "METALLO".

2.5.2 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori dettagli o eccezioni sulle parti in metallo comune e sulle parti e sostanze non metalliche.

2.6 Oggetti multimetallo

2.6.1 Negli oggetti in metalli prezioso è consentito l'utilizzo di parti in metallo comune e di parti non metalliche per fini decorativi, alle seguenti condizioni:

a) le parti in metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente visibili nella loro estensione;

b) devono essere distinguibili per colore dal metallo prezioso (cioè non devono essere rivestite o trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso);

c) le parti in metallo comune devono riportare il marchio "METALLO".

2.6.2 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori dettagli o eccezioni.

2.7 Rivestimento di oggetti in metalli preziosi

Il Comitato Permanente decide in merito ai rivestimenti consentiti e alle eccezioni per motivi tecnici.

****

ALLEGATO II

Controllo da parte degli uffici del saggio autorizzati

1. Generalità

1.1 L'ufficio del saggio autorizzato (in seguito denominato "ufficio del saggio") deve soddisfare le condizioni e i requisiti di cui all'Articolo 5, comma 2, della Convenzione, non solo al momento della notifica al Depositario, ma per tutta la durata del relativo periodo di attività.

1.2 L'ufficio del saggio deve valutare se gli oggetti in metallo prezioso che gli vengono presentati per essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo soddisfino i requisiti di cui all'Allegato I alla Convenzione.

1.3 Per esaminare gli oggetti in metalli preziosi, l'ufficio del saggio deve, in linea di massima, essere dotato di un competente laboratorio d'analisi. Il laboratorio, in linea di principio, deve essere in grado di analizzare gli oggetti in metalli preziosi che devono essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo in linea con i metodi di test approvati (v. il seguente Articolo 3.2). Un Ufficio del Saggio può subappaltare le analisi. Il Comitato Permanente stabilisce le condizioni per il subappalto delle analisi e, inoltre, redige delle linee guida per i requisiti di valutazione dei laboratori d'analisi.

1.4 Al fine di comprovare la propria competenza, il laboratorio deve essere accreditato ai sensi della norma ISO 17025 o dimostrare un equivalente livello di competenza.

1.5 Un livello di competenza equivalente si raggiunge quando l'ufficio del saggio adotta un sistema di gestione che soddisfi i requisiti principali della norma ISO 17025 e partecipi con esito positivo al programma internazionale di valutazione della competenza nel campo dei metalli preziosi denominato "Round Robin". Il Round Robin è gestito dal Comitato Permanente o da un altro ente designato dal Comitato Permanente. Il Comitato Permanente deve definire come possa essere raggiunto e verificato un livello di competenza equivalente. Esso redige inoltre delle linee guida sul Round Robin, inclusi il livello di partecipazione e i criteri delle prestazioni.

1.6 Il Comitato Permanente può disporre ulteriori indicazioni circa i requisiti previsti dall'Articolo 5, comma 2, della Convenzione, in particolare per quanto attiene l'indipendenza del personale dell'ufficio del saggio.

2. Analisi

2.1 Se l'ufficio del saggio constata che un oggetto è completo in tutte le sue parti metalliche e soddisfa i requisiti di cui all'Allegato I della presente Convenzione, può, a richiesta, apporvi il proprio marchio e il Marchio Comune di Controllo. Nei casi in cui venga apposto il Marchio Comune di Controllo, l'ufficio del saggio deve assicurarsi, prima che l'oggetto esca dalla sua competenza, che esso sia correttamente marchiato in ottemperanza alle disposizioni degli articoli che seguono.

2.2 La verifica degli oggetti in metalli preziosi, presentati per l'apposizione del Marchio Comune di Controllo, consiste nelle seguenti due fasi:

a) valutazione dell'omogeneità del lotto, e

b) determinazione del titolo della lega (saggio).

2.3 Lo scopo di un saggio è quello di valutare la conformità di una lega o di un oggetto in metallo prezioso.

3. Metodi di verifica e metodi di analisi

3.1 L'ufficio del saggio può utilizzare qualsiasi metodo di verifica per valutare l'omogeneità di un lotto secondo quanto definito dal Comitato Permanente.

3.2 L'ufficio del saggio deve utilizzare i metodi di analisi approvati per saggiare gli oggetti in metalli preziosi secondo quanto definito dal Comitato Permanente.

4. Campionamento

Il numero di oggetti prelevati da un lotto e il numero di campioni prelevati da tali oggetti per l'analisi e il saggio devono essere in misura sufficiente per poter stabilire l'omogeneità del lotto ed assicurare che tutte le parti di tutti gli oggetti controllati nel lotto siano al grado di purezza richiesto. Il Comitato Permanente fissa le linee guida per il campionamento.

5. Marcatura

5.1 Principio

5.1.1 Gli oggetti che soddisfano i requisiti fissati dall'Allegato 1 possono essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo (MMC), come indicato dal comma 5.5, conformemente ai requisiti indicati nel presente Allegato.

5.1.2 Il MCC è apposto con altri marchi (alcuni dei quali possono essere abbinati) che, nel loro complesso, forniscono le seguenti informazioni minime su:

a) chi ha prodotto (o importato) l'oggetto: questo è indicato da un marchio di responsabilità registrato come indicato nel comma 5.4;

b) chi ha controllato l'oggetto: questo è indicato dal marchio dell'ufficio del saggio;

c) quale sia il contenuto di metallo prezioso nell'oggetto: questo è indicato dal marchio del titolo in numeri arabi; e

d) di quale metallo prezioso sia fatto l'oggetto: questo è rappresentato da un marchio, simbolo o forma che indica la natura del metallo prezioso.

5.1.3 Il Comitato Permanente stabilisce quale di questi marchi debba essere apposto sugli oggetti e quali possano essere abbinati.

5.2 Metodi

I metodi di marcatura ammessi sono: la punzonatura e il laser. Il Comitato Permanente può pronunciarsi su altri metodi di marcatura degli oggetti.

5.3 Visualizzazione

Quando possibile, tutti i marchi devono essere apposti nelle immediate vicinanze tra loro. Altri marchi (ad es. il marchio che indica l'anno) che non devono essere confusi con i marchi sopra menzionati
sono permessi come marchi supplementari.

5.4 Registro dei marchi di responsabilità

Il marchio di responsabilità di cui al comma 5.1.2, lett. a), deve essere registrato in un elenco ufficiale dello Stato contraente e/o di uno dei suoi uffici del saggio, che controlla l'oggetto in questione.

5.5 Marchio Comune di Controllo (MCC)

5.5.1 Descrizione

5.5.1.1 Il MCC è un marchio di conformità attestante che l'oggetto in metallo prezioso è stato controllato in conformità ai requisiti della Convenzione, come indicato dai presenti Allegati e dalla Raccolta di Decisioni Tecniche. Esso consiste nella rappresentazione di una bilancia in rilievo su uno sfondo rigato, all'interno di un contorno geometrico variabile.

5.5.1.2 Il MCC può essere abbinato al marchio del titolo e al marchio del metallo prezioso. In questo caso è circondato da un contorno che indica la natura del metallo prezioso e contiene un numero in numeri arabi, in rilievo, che indica in millesimi il grado di purezza dell'oggetto, come descritto di seguito (Tipo 1).

5.5.1.3 Il MCC può essere esclusivamente un marchio di conformità. In questo caso è circondato da un contorno ottagonale standardizzato, come descritto di seguito (Tipo 2)

Tipo 1				Tipo 2
Platino	Oro	Palladio	Argento	
		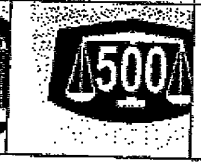		
900	750	500	925	

5.5.2 Misure autorizzate

Le misure autorizzate del Marchio Comune di Controllo e degli altri marchi obbligatori sono stabilite dal Comitato Permanente.

5.6 Oggetti composti da più leghe dello stesso metallo prezioso

Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe diverse dello stesso metallo prezioso, il marchio del titolo e il Marchio Comune di Controllo applicati sono quelli del titolo più basso presente nell'oggetto. Il Comitato Permanente può stabilire delle eccezioni.

5.7 Oggetti composti da parti

Nel caso in cui un oggetto sia composto da diverse parti incernierate o facilmente separabili, i marchi suddetti, ove possibile, devono essere apposti sulla parte principale. Ogniqualvolta sia possibile, il MCC deve essere apposto anche sulle parti di minori dimensioni.

5.8 Oggetti in metalli preziosi misti

5.8.1 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega siano chiaramente visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 devono essere apposti su una lega di metallo prezioso e l'appropriato Marchio Comune di Controllo (Tipo I) sugli altri.

5.8.2 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega non siano visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 ed il corrispondente MCC devono essere apposti sul metallo meno prezioso. Il Marchio Comune di Controllo relativo ai metalli più preziosi può non essere apposto.

5.8.3 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori norme e eccezioni giustificate per motivi tecnici.

5.9 Oggetti multimetallo

5.9.1 I marchi di cui al comma 5.1.2 devono essere apposti sulla parte in metallo prezioso di un oggetto multimetallo. Il marchio "METALLO" (o equivalente) deve essere apposto sulla parte metallica, ai sensi del comma 2.6 dell'Allegato I alla Convenzione.

5.9.2 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori dettagli o eccezioni.

****

PAGINA BIANCA

19PDL0022890